

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 23 gennaio 2019, n. 9 **Autorizzazione unica di VARIANTE ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Piano Amendola-Fontana Rubino relativamente a:**

aumento di potenza dei 2 aerogeneratori da 6 MW ciascuno autorizzati con D.D. n. 53/2015 alla nuova potenza di 7,5 MW ciascuno (15 MW totali);

aumento dell'altezza dell'aerogeneratore da 175 m a 180 m;

opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su uno stallo a 150 KV della stazione elettrica a 380/150 KV della RTN denominata "Deliceto".

Società Daunia Deliceto Srl con sede legale in Rovereto (TN).

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della

produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società TECNOWIND 1 S.R.L., con sede legale in via Trieste n. 4 – Candela (FG), presentava istanza di variante con pec del 16.01.2018 per il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

Il progetto di variante consiste in:

- Aumento di potenza dei 2 aerogeneratori di 6 MW ciascuno autorizzati con D.D. n. 53/2015 che passerebbero a una nuova potenza di 7,5 MW ciascuno (15 MW totali);
- Aumento dell’altezza dell’aerogeneratore che passerebbe da 175 m a 180 m;
- Modifica della soluzione di connessione con nuovo allaccio alla S.E. Terna di Deliceto, località Piano Amendola.

La scrivente Sezione, con nota prot. n. 632 del 9.02.2018, inoltrava alla proponente richiesta di integrazione della documentazione tecnico – amministrativa risultata carente ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010; la Società, con pec del 06.4.2018, provvedeva a integrare la documentazione mancante.

Successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito dell’esito positivo della verifica documentale, con nota prot. n. 1894 del 7.05.2018, provvedeva a comunicare contestualmente l’avvio del procedimento e la convocazione alla Conferenza di Servizi per il giorno 12.06.2018 alla Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, invitando in particolare la Provincia di Foggia–Settore Ambiente, in relazione alle modifiche progettuali apportate dal proponente e oggetto del presente procedimento di Autorizzazione Unica, a volersi esprimere sulla validità del titolo ambientale rilasciato con D.D. n. 594/6.15 del 23.02.2012 e dei pareri di carattere paesaggistico rilasciati in sede di primo procedimento.

In ordine alle opere di connessione, si rappresenta quanto segue:

- in data 6.12.2017 la Tecnowind1 Srl ha presentato richiesta di connessione a Terna per un impianto eolico da 15 MW nel Comune di Ascoli Satriano;
- in data 16.2.2018 con lettera prot. TE/2018-1228 Terna ha comunicato la STMG per la connessione che prevede la connessione in antenna a 150 KV su uno stallo 150 KV della Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 della RTN KV denominata Deliceto;
- in data 9.3.2018 la Società ha accettato la STMG suddetta;
- in data 27.3.2018 con lettera prot. TE/2018-5202 la Società ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell’impianto in oggetto,

- in data 3.4.2018 con lettera prot. TE/2018-2573 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi si acquisivano i seguenti pareri:

- 1) **Regione Puglia-Sezione risorse idriche, nota prot. n. 6716 del 4.6.2018;**
- 2) **Mise- Divisione III-Ispettorato Puglia Basilicata Molise, nota prot. n. 92319 del 25.5.2018;**
- 3) **Regione Puglia- Servizio Foreste Fg, nota prot. n. 27222 del 16.5.2018;**
- 4) **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio Province Bat e Fg , nota prot. n. 4153 del 16.5.2018;**
- 5) **Comando Prov. le VV.FF. , nota prot. n. 6207 del 11.5.2018;**
- 6) **Terna Spa, nota prot. n. 3406 del 14.5.2018;**
- 7) **Pec del 5.6.2018 della Società Tecnowind 1 Srl;**
- 8) **Autorità Bacino Appennino Meridionale della Puglia, nota prot. n 6376 del 6.6.2018;**
- 9) **Arpa Dap Fg, nota prot. n. 38084 del 8.6.2018;**
- 10) **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio Province Bat e Fg nota prot. n 5120 del 12.6.2018;**
- 11) **Modulo parere Società Tecnowind 1 Srl.**

La seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con quanto segue: *“il Dirigente si riserva di osservare le determinazioni in merito al procedimento in esito alla conclusione dell’iter attivato dalla Società presso la Provincia in tema ambientale. Si resta inoltre in attesa delle determinazioni di ENAC, UNMIG, e del MISE-Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata”.*

La Società istante, con pec del 16.10.2018, comunicava alla scrivente Sezione di aver provveduto a depositare sul portale www.sistema.puglia.it la seguente documentazione:

- Dichiarazione, da parte del progettista della Società, sulla non interferenza con attività minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi come da informazioni disponibili sul sito del Mise-Unmig;
- Apposita istanza ad Enac per il rilascio del parere di propria competenza;
- Verbale dell’intesa preliminare tra la Società e la Provincia di Foggia relativamente alle misure di compensazione previste per la realizzazione del parco eolico in oggetto.

Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali i seguenti ulteriori pareri:

- **Enac, prot. n. 123055 del 8.11.2018;**
- **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n.16019 del 15.10.2018;**
- **Mise-Divisione III- Ispettorato Puglia Basilicata Molise, nota prot. n. 501/2018;**
- **Aeronautica Militare- III Regione Aerea, nota prot. n. 32704 del 24.07.2018;**
- **Regione Puglia- Sezione Lavori Pubblici- Ufficio Coordinamento B-Fg, nota prot n 10027 del 22.6.2018;**
- **Mise- UNMIG, pec del 028.6.2018;**
- **Marina Militare-Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 22430 del 20.06.2018;**
- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 8243 del 13.6.2018;**
- **Regione Puglia- Ufficio per le espropriazioni, nota prot. n. 9282 del 11.6.2018;**
- **Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Bat e Foggia, nota prot. n. 5120 del 12.6.2018;**
- **Provincia di Foggia, nota prot. n. 2018/49331.**

La Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 4992-4993-4994-4995-4996-4998-5000-5001-5002-5003-5004-5005-5006-5007 del 17.09.2018 procedeva a comunicare alle ditte proprietarie interessate dai lavori dell’opera di cui trattasi, l’avviso di avvio del procedimento finalizzato l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Successivamente, con pec del 17.10.2018, il proprietario terriero della particella 231 Fg. 58 presentava le proprie osservazioni in merito alla nota di avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla nota prot. n. 5001 del 17.9.2018.

Analogamente, con pec del 24.10.2018, l'intestatario della nota di avviso prot. n. 4994 del 17.9.2018 presentava alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali le proprie osservazioni comunicando la diversa intestazione delle particelle interessate all'esproprio (Fg. 57 plle 4 e 51; Fg. 58 pll. 18; Fg. 57 pll. 20).

Alla luce di quest'ultima osservazione, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali provvedeva, con nota prot. n. 5947 del 30.10.2018, a comunicare alle nuove ditte proprietarie interessate dai lavori dell'opera di cui trattasi (Fg. 57 plle 4 e 51; Fg. 58 pll. 18; Fg. 57 pll. 20) l'avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità invitando le stesse a formulare osservazioni o opposizioni entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo avviso.

Con nota prot. n. 6009 del 31.10.2018, la Sezione regionale inoltrava le suddette osservazioni alla Ditta Tecnowind1 Srl invitandola a voler aggiornare, sul portale Sistema Puglia, la documentazione relativa alla nuova titolarità dell'area con quanto messo in evidenza.

La Società Tecnowind1 Srl provvedeva, con pec del 15.11.2018, a riscontrare alla Sezione precedente la nota di cui sopra.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia- Servizio Risorse Idriche**, nota prot. n. 6716 del 04.06.2018, comunicava che *“ le opere progettate e riproposte in rimodulazione di potenza, con le relative infrastrutture necessarie al collegamento dell'impianto dalla rete del Gestore, interessano, come le precedenti il Comune di Ascoli Satriano.*

Tali opere, seppur in variante, non ricadono in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela delle Acque sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'ALLEGATO 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Pertanto, l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA”.

- **Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise-III Settore**, nota prot. n. 92319 del 25.05.2018, invitava la Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto in questione, a produrre quanto richiesto nel modello allegato alla medesima nota comprensivo di istruzioni.

Con successiva nota prot. n. 501/2018, il Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise-III Settore rilasciava il NULLA OSTA alla costruzione, secondo progetto presentato, di un elettrodotto interrato MT alla tensione di 30 kV per la connessione alle rete elettrica dell'impianto eolico in questione;

- **Regione Puglia- Servizio Territoriale Foggia**, nota prot. n. 27222 del 16.05.2018, comunicava che *“i siti di che trattasi, posti sul Fg 42 dell'agro del Comune di Deliceto (connessione) e Fg 57 e 58 dell'Agro del Comune di Ascoli Satriano, non sono assoggettati alla tutela del R.D.L. n. 3267/1923, pertanto la pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito. Restano Comunque ferme, su tutto il territorio regionale, le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 19/2017 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità”;*

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia**, nota prot. n. 6207 del 11.05.2018, comunicava che *“gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza,*

nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuare al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione delta S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”;

- **Terna Spa**, nota prot. n. 3406 del 14.05.2018, comunicava quanto segue:
 - in data 6.12.2017 la Tecnowind 1 Srl ha presentato richiesta i connessione a Terna per un impianto eolico da 15 MW nel Comune di Ascoli Satriano;
 - in data 16.2.2018 con lettera prot. TE/2018-1228 Terna ha comunicato la STMG per la connessione che prevede la connessione in antenna a 150 KV su uno stallo 150 KV della Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 della RTN kv denominata Deliceto;
 - in data 9.3.2018 la Società ha accettato la STMG suddetta;
 - in data 27.3.2018 con lettera prot. TE/2018-5202 la Società ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere per la connessione dell'impianto in oggetto;
 - in data 3.4.2018 con lettera prot. TE/2018-2573 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete.
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia**, nota prot. n. 6376 del 6.06.2018, riteneva per quanto di competenza che *“le opere in variante da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano siano compatibili con le previsioni del PAI vigente a condizione che :*
 - *le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, sino compatibili col deflusso delle acque;*
 - *le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
 - *durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;*
 - *sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;*
 - *il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate”;*
- **Arpa Dap Foggia**, prot. n. 38084 del 8.06.2018, esprimeva valutazione tecnica positiva con le seguenti prescrizioni:
 1. *Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio , siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno;*
 2. *la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa , ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;*
 3. *sia effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella fase di realizzazione dell'opera;*
 4. *il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti”.*

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat-Foggia**, nota prot. n. 5120 del 12.06.2018, *esprimeva parere favorevole alla variante confermando le prescrizioni e condizioni dettate dalla Ex Soprintendenza Archeologica della Puglia con nota prot. n. 3694 del 2.4.2015 ovvero che tutte le opere di scavo e di movimentazione terra, per la realizzazione sia degli aerogeneratori, sia del relativo cavidotto, dovranno essere eseguite alla costante presenza di tecnici archeologi qualificati, nominati da codesta Società, con idonei titoli formativi e professionali per redigere la documentazione scientifica; la scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati.*
Qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, questa Soprintendenza si riserva la facoltà di prescrivere l'integrazione delle attività di scavo assistito con l'eventuale estensione delle aree di indagine, al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area.
Si fa presente che il rinvenimento di strutture di interesse archeologico, ricadenti automaticamente nella normativa di tutela ex art. 10, 90 e 91 del D. Lgs. 42/2004 comporterà, ope legis, la modifica del progetto dell'impianto secondo le indicazioni di questa Soprintendenza; in tal caso, le strutture andranno protette secondo le indicazioni della Scrivente.
Si resta in attesa di comunicazione dei nominativi e curricula dei soggetti incaricati dell'assistenza archeologica.
Si resta in attesa di conoscere, con opportuno anticipo, la data di inizio dei lavori onde consentire i sopralluoghi d'Ufficio";
- **ENAC**, nota prot. n. 123055 del 8.11.2018, comunicava che:
"l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno e costituendo comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a pubblicazione e segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
segnaletica notturna: tutti gli ostacoli dovranno essere segnalati secondo i requisiti previsti dal Regolamento U.E. 139/2014 Issue 4 – CS ADR-DSN.Q.851 (c) (2) (v) Marking and lighting of wind turbines – Lighting. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q del sopra citato Regolamento UE.
Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.
Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:
 - 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;*
 - 2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);*
 - 3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;*
 - 4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;*
 - 5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.*
Si rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all'impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.
Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare";

- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea**, nota prot. n. 32704 del 24.7.2018, comunicava che : *“La variante proposta, così come risulta dalla documentazione progettuale resa disponibile sul portale Sistema Puglia, il cui accesso è stato consentito, in ultimo, dopo esplicito sollecito con la nota a seguito b), prevede un aumento della potenzialità di ciascuno dei 2 aerogeneratori da 3 a 7,5 MW per un totale di 15 MW e contestuale innalzamento delle altezze delle torri dagli iniziali 175 m a 180m con ubicazione identica a quella autorizzata, nonchè la riduzione del tracciato del cavo di collegamento in MT, lo stralcio del cavidotto in AT e della sottostazione utente. Al riguardo, verificato che la variante progettuale proposta non interferisce con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare e con servitù imposte a protezione dei siti dell’A.M., per quanto di competenza, si esprime il Nulla Osta, in ordine ai soli interessi dell’Aeronautica Militare, alla realizzazione della stessa.*
Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate tassativamente le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento b).
In particolare, al fine dell’aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l’attenzione sull’obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.”;
- **Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici- Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 10027 del 22.06.2018, comunicava che *“per la messa in opera dell’impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d’acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d’acqua, per cui non vi sono attività da svolgere.*
Per tale ultima considerazione, quest’Ufficio esprime parere favorevole all’approvazione del progetto.”;
- **MISE- Sezione UNMIG Napoli**, pec de 02.02.2017, comunicava quanto segue: *“Si segnala che, dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626.*
*Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche **devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti** con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo:*
<http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>
<http://unmig.mise.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp>
Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.
*Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso di **integrazioni/modifiche** dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”.*
Con pec del 16.10.2018 la Società Tecniwind1 Srl depositava alla scrivente Sezione la dichiarazione di non interferenza con attività mineraria dichiarando di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili sul sito del Mise;
- **Marina Militare-Comando Marittimo Sud Taranto**, nota prot. n. 22430 del 20.06.2018, comunicava che *“per quanto di competenza, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere connesse. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del colo a bassa quota in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”;*
- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive**, nota prot. n. 8243 del 13.06.2018, esprimeva nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi e della relativa linea di allaccio;
- **Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni**, nota prot. n. 9282 del 11.06.2018, esprimeva parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;

- **Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot. n. 16019 del 15.10.2018, esprimeva parere favorevole;
- **Provincia di Foggia- Settore Ambiente**, nota prot. n. 49331/2018, comunicava che nella seduta del 28.8.2018 il Comitato VIA provinciale avesse espresso parere di merito come di seguito riportato:
"(...) analizzato il progetto di variante nel suo complesso, analizzate le pressioni ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica non delinea profili di criticità; pertanto il Comitato ritiene di non assoggettare il progetto a nuova Valutazione di Impatto Ambientale ritenendo di fare proprie le prescrizioni contenute nei pareri dell'Arpa e della Soprintendenza sopra richiamati.
(...)

Si ritiene ricorrano le condizioni affinché in sede di Autorizzazione Unica l'esito positivo e/o parzialmente positivo del procedimento, sia condizionato alla individuazione di misure compensative come sopra disciplinate.

Si prescrive pertanto, quale misura compensativa, che la ditta, sentiti i comuni interessati e in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto di variante, valutato rispetto alla potenza complessiva prodotta. (...)"

Successivamente, con nota prot. n. 59364/2018 la **Provincia di Foggia – Settore Ambiente** comunicava che in data 5.10.2018 era stato stipulato con la Società un accordo circa le misure di compensazione da realizzazione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere di merito.

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 6811 del 18.12.2018, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo di variante relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 15 MWe sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), *località Piano Amendola – Fontana Rubino* e relative opere di connessione, ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società Tecnowind1 Srl con pec del 4.01.2018, acquisita al prot. n. 45 del 8.01.2019, comunicava alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali il trasferimento e il cambio di titolarità dell'iniziativa in questione dalla Società Tecnowind 1 Srl alla Società Daunia Deliceto Srl con sede legale in Rovereto (TN), piazza Manifattura 1, C.F. e P.IVA n. 03891780714. Pertanto, nella medesima nota, comunicava che le richieste di cui alla nota prot. n. 159/6811 del 18.12.2018 sarebbero state evase dalla nuova titolare Daunia Deliceto Srl, società avente come unico socio Margherita Srl, così come la cedente Tecnowind1 Srl;
- la Società Daunia Deliceto Srl, con nota acquisita al prot. n. 36 del 08.01.2018, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 6811 del 18.12.2018;
- in data 8.01.2018 veniva sottoscritto dalla Daunia Deliceto Srl l'addendum all'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Ascoli Satriano ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 15.01.2019 provvedeva alla registrazione dell'addendum all'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 21381.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;

- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica di variante relativa a:
 - aumento di potenza dei 2 aerogeneratori da 6 MW ciascuno autorizzati con D.D. n. 53/2015 alla una nuova potenza di 7,5 MW ciascuno (15 MW totali);
 - aumento dell'altezza dell'aerogeneratore da 175 m a 180 m;

Aerogeneratore n.	Gauss Boaga	
	Est	Nord
T4	2 561 619	4 562 421
T5	2 561 991	4 561 974

- relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su uno stallo a 150 KV della stazione elettrica a 380/150 KV della RTN denominata "Deliceto".

La Società DAUNIA DELICETO S.r.l, con sede legale in Rovereto (TN), via Trento 45 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03891780714, con nota acquisita al prot. n. 36 del 08.01.2019 ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società DAUNIA DELICETO S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società DAUNIA DELICETO S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'addendum all'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 08.01.2019 dalla Società DAUNIA DELICETO S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica di variante alla Società Daunia Deliceto S.r.l, con sede legale in Rovereto (TN) - Cod. Fisc./P.IVA n. 03891780714 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- aumento di potenza dei 2 aerogeneratori da 6 MW ciascuno autorizzati con D.D. n. 53/2015 alla una nuova potenza di 7,5 MW ciascuno (15 MW totali);

aumento dell'altezza dell'aerogeneratore da 175 m a 180 m;

Aerogeneratore n.	Gauss Boaga	
	Est	Nord
T4	2 561 619	4 562 421
T5	2 561 991	4 561 974

- relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su uno stallo a 150 KV della stazione elettrica a 380/150 KV della RTN denominata "Deliceto".

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Daunia Deliceto S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. n. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

- e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'addendum all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**